



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO NEL PIANO SEMINTERRATO DEL CENTRO CIVICO S.PERTINI

L'anno duemilasei, il giorno del mese di aprile

T R A

..... nella sua qualità di del **COMUNE DI OSNAGO** - con sede in Viale Rimembranze 3 a Osnago (LC) - C. Fisc. 00556800134

E

il Sig. **CAIANI CARLO** - residente ad Osnago (LC) - Via Marconi 4 in qualità di presidente del Corpo Musicale di Osnago e Lomagna – C. Fisc. 94000220130

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

ART. 1

Il Comune di Osnago, concede al Corpo Musicale di Osnago e Lomagna esclusivamente l'uso del locale comunale posto al piano seminterrato del Centro Civico S. Pertini, individuato in colore rosso nell'allegata planimetria per il periodo intercorrente dalla data di stipula del presente atto al 30 Aprile 2008 alle condizioni di cui ai successivi articoli. Non è previsto il tacito rinnovo del presente atto, per cui alla scadenza dello stesso solo un nuovo atto disciplinerà l'utilizzo del locale.

ART. 2

Il Corpo Musicale di Osnago e Lomagna potrà utilizzare il locale comunale sopraindicato nei giorni e nelle ore indicate in calce al presente atto.

ART. 3

Il locale si concede esclusivamente quale sede del Corpo Musicale di Osnago e Lomagna e per svolgere le attività proprie dell'Associazione con divieto di sublocazione e cessione anche parziale e divieto di mutamento di destinazione d'uso. Le parti si danno reciprocamente atto che i locali sono di proprietà comunale, per cui il Comune ha il pieno titolo e diritto di utilizzare detti locali prioritariamente in caso di necessità. Il Comune provvederà al riscaldamento e all'illuminazione, secondo gli orari già previsti per lo stabile, senza alcuna modificazione, oltre che all'assicurazione e alla manutenzione straordinaria del locale. Il Corpo Musicale provvederà alla pulizia e al riordino del locale al termine di ciascun utilizzo, oltre che agli interventi di manutenzione ordinaria (quali ad esempio sostituzione di lampadine). Si precisa che, per quanto riguarda la pulizia del locale, il Corpo Musicale dovrà tenere puliti anche gli infissi e le porte di accesso.

ART. 4

Il Corpo Musicale di Osnago e Lomagna per tutta la durata della convenzione sarà considerato, a termini di legge, consegnatario responsabile e custode della proprietà comunale ad esso affidata. Il Corpo Musicale potrà posizionare armadi per contenere il proprio materiale, da installare a propria cura e spese. Gli armadi dovranno avere dimensioni concordate con l'Amministrazione Comunale e tali da non creare intralcio o pericolo agli occupanti la sala. L'Amministrazione Comunale rimane esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni, furti o manomissioni degli armadi posizionati e può in ogni momento disporre lo spostamento o la rimozione.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

E' proibito al Corpo Musicale di Osnago e Lomagna, senza preventivo consenso scritto del Comune, di eseguire altri mutamenti o migliorie nei locali e negli impianti in essi esistenti; di porre fissi ed infissi nei muri. E' altresì vietata la sostituzione delle serrature delle porte di accesso ai locali o la modifica dei codici degli allarmi antintrusione senza preventiva informativa ed autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

E' altresì proibito all'Associazione di utilizzare il locale per attività di promozione, vendita o a qualunque altro scopo di lucro.

E' proibito al Corpo Musicale di Osnago e Lomagna, senza preventivo consenso dell'Amministrazione Comunale, utilizzare qualsiasi altro spazio o locale presente nel Centro Civico S. Pertini al piano interrato o agli altri piani al di fuori di quelli indicati nella planimetria allegata al presente atto.

ART. 5

In considerazione dell'attività svolta nei locali oggetto di concessione, nulla è dovuto al Comune da parte del Corpo Musicale di Osnago e Lomagna per l'utilizzo della struttura, né a titolo di cauzione né di canone d'uso né per spese di gestione.

Il Corpo Musicale di Osnago e Lomagna si impegna, senza per questo nulla richiedere all'Amministrazione Comunale, ogni anno all'esecuzione dei seguenti interventi:

1. organizzare un corso di introduzione alla musica rivolto ai giovani, dando la precedenza nelle iscrizioni ai residenti in Osnago;
2. eseguire, con priorità per il Comune di Osnago, servizi musicali di circa un'ora e mezza in occasione delle ricorrenze del 25 Aprile e del 4 Novembre;
3. eseguire uno spettacolo musicale in data da concordare con l'Amministrazione Comunale. Per l'organizzazione dello spettacolo resteranno a carico esclusivo del Corpo Musicale tutti gli oneri e le spese relative a service audio/luci, facchinaggio, montaggio/smontaggio delle strutture e della strumentazione.

ART. 6

I locali si consegnano in buono stato di conservazione ex-art. 1575 Cod. Civ., salvo prova contraria da fornirsi entro otto giorni dalla sottoscrizione.

Il Sig. Caiani Carlo indica sé stesso quale responsabile di cui si garantisce la presenza in loco nei giorni ed orari di utilizzo della struttura.

ART. 7

Il Sig. Caiani Carlo, a nome del Corpo Musicale di Osnago e Lomagna, è direttamente responsabile verso il Comune e i terzi per ogni e qualsiasi abuso o trascuratezza nell'uso della cosa locata. Lo stesso Sig. Caiani Carlo esonera ampiamente il Comune da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli dal fatto od omissioni di terzi anche se resi possibili o facilitati dall'assenza o inavvertenza del Comune stesso.

ART. 8

Il Comune si riserva la facoltà, per proprie comprovate esigenze, di stabilire dei cambiamenti negli orari di utilizzo dei locali, come indicato in calce alla presente convenzione.

Uguualmente il Comune potrà, sempre per proprie comprovate esigenze, richiedere l'interruzione del presente rapporto di locazione e quindi di avere la disponibilità dei locali in questione, dandone preavviso di almeno un mese al Corpo Musicale di Osnago e Lomagna.

Nel caso il locale richieda la temporanea chiusura totale o parziale, il Corpo Musicale di Osnago e Lomagna non potrà accampare pretese alcune verso il Comune.

Il Comune è esonerato da qualunque responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà.

ART. 9



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

L'inadempienza da parte del Corpo Musicale di Osnago e Lomagna alle condizioni contenute nella presente convenzione comporterà ipso iure la risoluzione del rapporto.

ART. 10

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di variare la presente convenzione nel caso si verificano sostanziali modifiche statutarie del Corpo Musicale di Osnago e Lomagna.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme del Codice Civile, delle altre leggi in vigore e degli usi e consuetudini locali in tema di locazioni.

ORARI DI UTILIZZO DELLA STRUTTURA:

Lunedì	dalle 14.00 alle 19.00
Mercoledì	dalle 21.00 alle 23.00
Giovedì	dalle 14.00 alle 17.00
Venerdì	dalle 14.00 alle 17.00
Sabato	dalle 9.00 alle 12.00
Domenica	dalle 9.00 alle 12.00

Letto, confermato e sottoscritto con accettazione espressa di tutti gli articoli.

PER IL COMUNE DI OSNAGO

.....
.....

PER IL CORPO MUSICALE OSNAGO-LOMAGNA
IL PRESIDENTE
Caiani Carlo